

Il diritto del lavoro svizzero:

- **Codice delle obbligazioni (CO)**
- **Legge sul Lavoro (LL)**

Bruno Bollinger, Responsabile formazione Unia

Struttura del diritto del lavoro in Svizzera

- Diritto del lavoro collettivo = Contratti Collettivi di Lavoro (CCL)
 - Legalmente rivendicato dall'organizzazione
- Diritto del lavoro privato = Codice delle Obbligazioni (CO)
 - Legalmente deve essere rivendicato dal singolo (però: senza attori, nessuna causa)
- Diritto di protezione del lavoro = Legge sul lavoro (LL)
 - L'applicazione viene controllata dalle autorità
- Assicurazioni sociali
 - Legalmente deve essere rivendicato dal singolo

Codice delle obbligazioni (CO)


- Un lavoro deve essere retribuito (“salario convenuto o d’uso”)
- In Svizzera non abbiamo ancora un salario minimo
- Definisce la tredicesima (un salario mensile), non ne stipula però il diritto
- 4 settimane di vacanza
- Protezione dal licenziamento:
 - Durante il servizio militare
 - Durante la gravidanza e la maternità
 - In caso di malattia e infortunio
- Pagamento continuato del salario
 - A seconda degli anni di servizio
 - I CCL migliori stipulano: Perdita salariale deve essere coperta per 720 giorni

V 20131001 3

Legge	CCL
	Salari minimi
	Tredicesima
	Compensazione del rincaro
	Premi per lavoro a turni
Protezione dal licenziamento in caso di infortunio, malattia, militare, gravidanza / maternità	Protezione dal licenziamento migliore Ammonimento
Giornaliera limitata	Assicurazione giornaliera per 720 giorni
45 / 50 ore settimanali	Fino a 40 ore settimanali
4 settimane di vacanza	Fino a 6 settimane di vacanza
Giorni festivi liberi	Giorni festivi pagati
Rappresentanza del personale Diritti di partecipazione minimi	Diritti di partecipazione Commissioni paritetiche
	Congedo di formazione Contributi di solidarietà

4

Il diritto di lavoro in Svizzera



V 20131001

5

La Legge sul Lavoro (LL)

- Definisce le norme minime di protezione in materia di
 - Salute e infortuni
 - Tempo di lavoro e di riposo
 - Lavoro giovanile e delle donne
- Ordinanza 1 (OLL1): Concerne la Legge sul Lavoro
- Ordinanza 2 (OLL2): Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende
- Ordinanza 3 (OLL3): Protezione della salute
- Ordinanza 4 (OLL4): Costruzione e trasformazione di aziende assoggettate all'approvazione dei piani
- L'applicazione viene controllata dalle autorità (Ufficio federale/cantonale del lavoro)
- Una delle leggi meno rispettate!!!

V 20131001

6

Tempo di lavoro

- E' considerato durata del lavoro, ai sensi della legge, il tempo il quale **il lavoratore / la lavoratrice si tiene a disposizione del datore di lavoro**
- Orario di lavoro settimanale massimo:
 - 45 ore per l'industria e l'ufficio
 - 50 ore per gli altri settori (es. artigianato)
- La settimana lavorativa inizia il lunedì e finisce la domenica
 - Con eccezioni per il lavoro a turni
- 5½ giorni di lavoro al massimo
 - Prolungamento a 6 giorni a condizione che le semigiornate libere siano sommate al massimo per quattro settimane
- Semigiornata libera settimanale = 8 ore prima e dopo il riposo giornaliero
- Riposo giornaliero = 11 ore

V 20131001

7

Lavoro straordinario

- **Ore supplementari** = Ore di lavoro prestate che eccedono l'orario di lavoro contrattuale.
 - Il supplemento salariale del 25% (o la compensazione) deve essere regolato nel CCL
- **Lavoro straordinario** = Ore di lavoro prestate che eccedono l'orario di lavoro massimo stabilito dalla legislazione (45 / 50 ore)
 - In parte deve essere autorizzato
 - Compensazione in tempo libero (1:1) o supplemento salariale del 25%
- Lavoro straordinario senza permesso:
 - Industria: 170 ore all'anno
 - Artigianato: 140 ore all'anno
- In Industria possono venir fatte lavorare senza permesso:
 - $45 - 40 = 5 \times 52 = 260 + 170 = 430$ ore

V 20131001

8

Lavoro diurno o notturno

- 06.00 – 20.00 Lavoro diurno
- 20.00 – 23.00 Lavoro serale
- 23.00 - 06.00 Lavoro notturno
- 24.00 con consenso dei lavoratori interessati
- Lavoro diurno o serale non necessita più autorizzazione
- Senza l'obbligo dell'autorizzazione diminuisce la possibilità di imporre premi per il lavoro a turni

Lavoro notturno e domenicale

- Divieto di lavorare dalle 23.00 di sabato alle 23.00 di domenica
- Divieto di lavorare la notte (23.00 – 06.00)
- Eccezioni richiedono un'autorizzazione
- Indispensabilità provata:
 - Indispensabilità sociale
 - Indispensabilità tecnica
 - Indispensabilità economica
- Per lavoro notturno permanente = tempo di riposo supplementare del 10%

Decisivo il rapporto di forza

4 novembre 2002: Giornata nazionale di sciopero degli edili

12 novembre 2002: Trattative e **conclusione**



1° gennaio 2003: **Prepensionamento a 60 anni per gli edili**

2002: Iniziativa popolare „36 ore settimanali“ bocciata in votazione col 75% di no!

V 20131001

11